



# Adulterio e reato : quando e perché. Una diversa prospettiva.

A cura dell'Avvocato Silvio Albanese

## SE VIOLA IL DOMICILIO L'AMANTE, ALLORA LO COMMITTE ANCHE LA SUOCERA

L'articolo pubblicato sulla rivista on-line "La legge per tutti" in data 3.04.17 prende spunto da una risalente pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari, sent. del 21.11.1990, che a sua volta ricalcava un principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione del 08/10/1987 (Riv. Pen., 1989, 28).

In tale occasione, gli Ermellini hanno sentenziato che ***"deve ritenersi - proprio per effetto del principio della parità dei coniugi - che la titolarità del domicilio e dello "iusprohibendi" - in relazione all'art. 614 c.p. - appartenga indivisibilmente ad entrambi i coniugi e, di conseguenza, per essere legittimamente esercitato occorre il consenso di entrambi."***

In altri termini, poiché la famiglia è ordinata sull'uguaglianza dei coniugi, che insieme, ai sensi dell'art. 144 c.c., concordano l'indirizzo della vita familiare, dispongono in pari misura del diritto di escludere estranei dall'ingresso nell'abitazione coniugale. Pertanto il dissenso di uno solo di loro è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 614 c.p., tale da condurre all'imputazione dell'amante del reato di violazione di domicilio.

Tale principio, paradossalmente, è idoneo ad essere applicato, con le stesse modalità, anche per altri soggetti, quali amici indesiderati, o ancor più per le **suocere**.

Il principio espresso nelle citate e risalenti pronunce giurisprudenziali, però, non pare condivisibile.

Pur non contestando il principio secondo cui la titolarità del diritto di esclusione dell'estraneo dal proprio domicilio appartenga indivisibilmente ad entrambi i coniugi, vi sono da affrontare le questioni relative alle forme di manifestazione del dissenso, nonché al valore giuridico del consenso prestato da uno dei coniugi.

Sia l'introdursi che il trattenersi nell'altrui dimora necessita dalla contraria volontà del soggetto passivo, volontà che deve essere manifestata. Alcuni problemi sono sorti con il **dissenso tacito**, che sostanzialmente si verifica per *facta concludentia*, cioè attraverso comportamenti incompatibili con la volontà di consentire l'ingresso.

Ampiamente discusso in dottrina è il **DISSENSO PRESUNTO**. Nella relazione al Codice Rocco si è esclusa la configurabilità di uno *ius prohibendi* presunto, ponendo in rilievo che il dissenso ha valore solo se postula una reale manifestazione di volontà.

Nella fattispecie in essere il dissenso è al massimo presunto ma non sicuramente espresso.

Inoltre qualora vi sia contrasto tra più contitolari dello *ius excludendi* (come nel caso dei coniugi), secondo parte della giurisprudenza (cfr. sentenze citate) il reato è compiuto, secondo la dottrina non si comprende invece perché il dissenso dell'uno dovrebbe aver maggior peso giuridico rispetto all'autorizzazione dell'altro. (Antolisei).

Un altro orientamento giurisprudenziale afferma invece che la titolarità dello *ius excludendi* appartenga indivisibilmente ad entrambi i coniugi, e quindi occorra il congiunto dissenso di entrambi. Tale sembra essere la soluzione maggiormente condivisibile, in quanto l'autorizzazione dell'uno sarebbe idonea a vanificare il dissenso dell'altro.

Dall'altro lato vi sarebbe da porsi la questione dell'elemento soggettivo dell'amante, il quale autorizzato all'ingresso dovrebbe sentirsi scriminato.

In conclusione si ritiene preferibile la prospettazione dottrinale che prevede che i coniugi manifestino congiuntamente il dissenso all'ingresso, ovvero che l'autorizzazione dell'uno comprendi in qualche modo il rifiuto dell'altro.

Diversamente si dovrebbe giungere all'assurdo che anche la **suocera**, qualora indesiderata, che si intrattiene più del dovuto nella casa coniugale, commetta il reato di violazione di domicilio impropria, ai sensi dell'art. 614, Il co. , c.p.